COMUNE DI SERRENTI

C.A.P. 09027 - PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,

CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRI-BUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

Approvato con deliberazione C.C.

Nº / del 14/02/1991.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

RESO ESECUTIVO DAL CO.RE.CO. IN DATA 14-3-1991 NNº 496/01/91 - (39-1-91)

	O. T. G. W. M. D. Z.			
Į.	SOMMARIO			
Articolo	DESCRIZIONE			
- 85	CAPO I - NORME GENERALI			
	The state of the s			
	DEFINIZIONI			
3	CONHISSIONE. CONSULTIVA			
0 22	CAPO. II F CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"			
4	SOGGETTI BENEFICIARI DELLE "SOVVENZIONI"			
-	SCOPO DELLE "SOVVENZIONI"			
	CARAITERE DELLE "SOVVENZIONI"			
	PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE "SOVVENZIONI"			
G	"INDISTRAZIONE DELLE "SOVVENZIONI"			
	CAPO III - CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"			
9	SOGGETTI BENEFICIARI DEL "CONTRIBUTI"			
10	SCOPO DEI "CONTRIBUTI"			
	CARATTERE DEL "CONTRIBUTI"			
	PROCEOURA PER L'ASSEGNAZIONE DET "CONTRIBUTI"			
13	ENGGAZIONE, DEI "CONTRIBUTI"			
CA	APO IV - CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"			
14 📑	FIRALITA DELLA CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"			
15	SOGGETTI BENEFICIARI DEI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI" - LIMITI			
16	PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI "SUSSIDI"			
17	PRUCEGURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI "AUSILI FINANZIARI"			
	CAPO V - ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"			
18	SOGGETTI BENEFICIARI DI "VANTAGGI ECONONICI"			
19	SCOPO DELLA CONCESSIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"			
20	MATUHA DEL "VANTAGGIO ECONOMICO"			
	PROCEDURE PER OTTENERE IL "GODINENTO DI UN BENE COMUNALE"			
22	PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRESPETTIVO			
·	CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI			
23	RIESAME DELLE SITUAZIONI IN ATTO			
24	TERRINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI.			
25	INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE			
26	INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO , DI ALTRI ENTI O DI PRIVATI			
	Articolo 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 CA 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25			

27

28 _ 1 29

LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI PUBBLICITA! DEL REGOLAMENTO

ENTRATA IN VIGORE

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, $N^{\rm o}$ 241, i criteri e le modalità per:
 - a) la concessione di sovvenzioni;
 - b) la concessione di contributi;
 - c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
 - d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai soli fini del presente regolamento:
- a) per "concessione di sovvenzioni" si intende il finanziamento totale o parziale, a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopialtamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari" si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione e dall'art. 34 della Legge Regionale N° 4/1988.

In particolare si intende:

- per "sussidio" un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario" un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" e i "patrocini" senza concessioni in denaro.

Art. 3 - Commissione Consultiva

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è istituita una "Commissione Comunale Consultiva" così composta:

- Sindaco o suo delegato Presidente
- N° 3 membri designati dal Consiglio Comunale di cui 2 di maggioranza e N° 1 di minoranza. Potranno essere designati anche non Consiglieri Comunali purchè in possesso dei requisiti richiesti per essere eletti.
- 2. La Commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con deliberazione del Consiglio Comunale per tutto il periodo in cui la Giunta, espressione del predetto C.C. resta in carica.
- 3. Tiene luogo al parere della Commissione di cui al precedente comma 1) quello delle eventuali commissioni speciali istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.

CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

Art. 4 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

- 1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):
 - a) le persone fisiche
 - b) le persone giuridiche
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc. non aventi personalità giuridica, la cui attività oggetto della sovvensione abbia per la popolazione amministrata rilevante importanza sociale.
- 2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 5 - Scopo delle "sovvenzioni"

- 1. Le souvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
- 2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, comitati ed anche privati, come ad esempio la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 6 - Carattere delle "sovvenzioni"

- 1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
- a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
- b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.
- 2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 7 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

- 2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
- l'oggetto dell'iniziativa;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici ecc., cui sia sta ta fatta analoga richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
- 3. Entro giorni 30 dal ricevimento della richiesta il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto dagli artt. 11 e 14 della legge 7 agosto 1990 N° 241, indirà la riunione con la partecipazione della Commissio ne di cui al precedente articolo 3 alla quale potrà essere invitato ad assistere il richiedente l'intervento onde acquisirne il parere. La Commissione in parola redige regolare verbale delle riunioni.
- 4. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione della Giunta Municipale su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3.
- 5. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 8 - Somministrazione delle "sovvenzioni"

- 1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
- 2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonchè dei risultati conseguiti.
- 3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
- 4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
- 5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

Art. 9 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

- 1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):
 - a) le persone fisiche
 - b) le persone giuridiche
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale della comunità amministrata.
- 2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 10 - Scopo dei "contributi"

- 1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
- 2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 11 - Carattere dei "contributi"

- 1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
- a) straordinario: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
- b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
- 2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 12 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

- 1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
 - 2. La domanda dovrà indicare:
 - a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
 - b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
- 3. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 11 e 14 della legge 7 agosto 1990 N° 241, provvede alla convocazione della commissione alla quale potrà essere invitato ad assistere il richiedente l'intervento onde acquisirne il parere.
- 4. Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della Commissione di cui all'art. 3.
- 5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione della Giunta Municipale su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3.
- 6. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 13 - Erogazione dei "contributi"

- 1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
- 2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonchè dei risultati conseguiti.
- 3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
- 4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributò potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

- 5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.
- 6. La Giunta Comunale, in base ai fondi disponibili in bilancio, può erogare dei contributi straordinari, in deròga agli artt. 7 e 12 comma 1, ove si verificasse l'urgenza dell'erogazione e l'utilità dell'iniziativa o l'eccezionalità della stessa, tutto ciò allo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
- 7. La Commissione, su richiesta dell'Associazione interessata potrà proporre di concedere un contributo incentivante la costituzione, di importo pari alle spese sostenute per la costituzione stessa, con facoltà, per la Commissione di detrarre la somma concessa dagli eventuali contributi successivi.
- 8. In presenza di più richieste attinenti lo stesso settore di intervento, la Giunta Municipale per l'erogazione dei contributi assume come criteri:
- a) la valenza sociale risultante dal grado di diffusione e di coinvolgimento della popolazione privilegiando le attività particolarmente rivolte alle fasce sociali più deboli.
- b) il curriculum determinato dalla continuità con cui viene svolta l'attività e dalla qualità tecnica, sociale e culturale del iniziative.
- c) la capacità di promuovere l'immagine e la dimensione sociale, culturale ed economica del Comune anche all'esterno del territorio comunale.

CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

Art. 14 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

- 1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.
- 2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
- 3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esereizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, N° 16 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616.

Art. 15 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" - Limiti.

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

- a) le persone residenti in questo comune;
- b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio;
- c) gli stranieri e gli apolidi.
- 2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.
- 3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.
- 4. Si può esimere dal rispetto del comma 2 nei casi di gravi e motivati impedimenti al reperimento degli obbligati di cui al comma 2.

Art. 16 - Procedure per l'assegnazione dei "sussidi"

- 1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 3.
- 2. I sussidi, continuativi si intendonò assegnati per un periodo di 6 mesi e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.
 - 3. Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo. Il servizio

di assistenza sociale accerterà semestralmente la persistenza dello stato di bisogno.

4. Con apposito atto, la Giunta Comunale, sentita sempre la Commissione di cui al precedente articolo 3, su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di Gennaio e Giugno approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per il semestre successivo sarà confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

Art. 17 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

- 1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Comunale di cui al precedente art. 3.
- 2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dalla Giunta con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato, per importi non superiori a L. 200.000.
- 3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successiva mente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23 commi 3 e 4 del D.L. 2 marzo 1989, N° 66.

ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Art. 18 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

- 1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):
 - a) le persone fisiche
 - b) le persone giuridiche
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.
- 2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 19 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"

- 1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
- 2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Art. 20 - Natura del "vantaggio economico"

- 1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - A) al godimento di un bene comunale mediante:
- a.l la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
 - a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;
 - a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
- a.4 la concessione in uso temporaneo di strumentazioni tecniche di proprietà del Comune.
 - B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevo lata.
 - b.1 pubblico trasporto;
 - b.2 trasporto scolastico;
 - b.3 mensa:
 - b.4 attività sportive gestite dal Comune;

b.5 assistenza domiciliare

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art. 21 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

- 1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
 - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.
- 2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 3, potrà essere revocata in qualsiasi momento e do vrà risultare da regolare contratto.
- 3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.
 - 4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.
- 5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

Art. 22 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo.

- 1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relati vi alla approvazione delle tariffe.
- 2. La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale sent \underline{i} ta la Commissione di cui al precedente art. 3.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Riesame delle situazioni in atto

- 1. Entro mesi 4 dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, sentita la Commissione di cui al precedente art. 3, al riesame di tutte le situzioni in atto.
- 2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà es sere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.
- 3. Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita dettagliata relazione.

Art. 24 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge ? agosto 1990 N° 241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili pe la definizione	
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II		30
2	Concessione dei contributi di cui al Capo III		30
3	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo IV	Concessione di sussidi	20
		Concessione di ausili finanziari	20
4	Attribuzione di vantaggi econo- mici di cui al Capo V	Godimento di un bene comunale	30
		Fruizione di un servizio	30

Art. 25 - Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 N° 241 le unità organiz zative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale, vengono designa te come dal prospetto che segue:

Num. Ord.	O G G E T T O	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	"Sovvenzioni" di cui al Capo II	Tossicodipendenti - handicappati Volontariato - Associazionismo - Assistenza - Servizi sociali	Ufficio di Segre- teria Segretariato socia le
2	"Contributi" di cui al Capo III	Contributi ad associazioni culturali, sportive e di vo- lontariato.	Ufficio di Segre- teria Segretariato so- ciale
3	"Sussidi ed ausili finanziari" di cui al Capo IV	Situazioni di indigenza	Ufficio di Segre- teria Segretariato so- ciale
4	"Vantaggi economici" di cui al Capo V	Fruizione di beni comunali a vantaggio di associazioni spor tive, culturali e di spettacolo, volontaristiche. Fornitura di servizi senza corrispettivo.	Ufficio di Segre- teria Segretariato so- ciale

Art. 26 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri $E_{\underline{n}}$ ti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveran no applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 27 - Leggi ed atti regolamentari

- 1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saran no osservate, in quanto applicabili:
 - a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;

- b) le leggi regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 28 - Pubblicità del Regolamento

- 1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 di cembre 1985 N° 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 3, nonchè tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla da ta in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono tutte le altre disposizioni previste nei Regolamenti Comunali approvati ed in vigore.

Per gli anni 1990 e 1991 in deroga a quanto previsto agli art. 7 e 12 le doman de per l'assegnazione delle "sovvenzioni, "contributi", "vantaggi" ecc. dovran no essere acquisite al protocollo generale del Comune entro il 18/12/1990.